Trento, 27 gennaio 2005
Prot. n. 148/ASS/D329

Ai Sindaci
della Provincia di Trento
Loro Sedi

Al Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento
Corso Tre Novembre, 11
38100 Trento

Alla Questura
38100 Trento

Al Commissariato P.S.
38068 Rovereto

Al Commissariato P.S.
38066 Riva del Garda

Al Comando provinciale Carabinieri
38100 Trento

Ai N.A.S. Carabinieri
38100 Trento

All'Unione Commercio, Turismo
e attività di servizio
Via Solteri, 78
38100 Trento

Alla Confesercenti del Trentino
Via E. Maccani, 207
38100 Trento

All'Associazione Albergatori
della Provincia di Trento
Via A. Degasperi, 77
38100 Trento

Alla Federazione Trentina
delle Cooperative
Via Segantini, 10
38100 Trento

Alla Federazione Commercio
Associato Moderno
Corso Venezia, 47
20121 Milano

Alla FAID
c/o La Rinascente
via Manci, 114
38100 Trento

Al Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 21
38100 Trento

All'Azienda provinciale per i
servizi sanitari
Via Degasperi n. 79
38100 Trento

Agli Enti Funzionali
della Provincia di Trento
Loro Sedi

Al Dipartimento Istruzione
Sede

Al Servizio Organizzazione
ed informatica
Sede

Al Servizio Comunicazioni e trasporti
Sede

Al Servizio Organizzazione e qualità
dei servizi sanitari
Sede

Ai Dipartimenti, Servizi e
Progetti speciali
Provincia autonoma di Trento
Loro Sedi

Al Consiglio
della Provincia autonoma di Trento
Sede

Oggetto: Precisazioni circa la nuova normativa in materia di divieto di fumo applicabile in provincia di Trento.

Facendo seguito alla precedente circolare dd. 3 gennaio 2005, prot. n. 1/ASS/D329 e alle richieste pervenute in tal senso, si ritiene utile precisare con la presente taluni ulteriori aspetti riguardanti, in particolare, l'ambito di applicazione della legge provinciale (articolo 18 l.p. 22 dicembre 2004, n. 13) e il corretto coordinamento con le corrispondenti norme statali.

Come già chiarito con la precedente circolare (punto 2 di pag. 4), la norma provinciale limita la propria applicazione alle "attività e materie di competenza provinciale", senza peraltro riflessi sul piano del divieto, in quanto le attività e le materie non di competenza provinciale rimangono comunque soggette in linea generale all'applicazione delle corrispondenti norme statali sul divieto di fumo.

Il divieto di fumo si applica in tutti i luoghi di lavoro ove accedono i lavoratori dipendenti, in quanto questi si configurano come utenti dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa: in tal senso si è già espressa la circolare del Ministro della salute 17 dicembre 2004 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004). Tale divieto rientra nelle attività e materie di competenza provinciale, poiché la Provincia è competente in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di tutela e sicurezza del lavoro. Si applica pertanto la normativa provinciale illustrata sul divieto di fumo.

Resta ferma soltanto la specifica normativa sul divieto di fumo prevista per le pubbliche amministrazioni, la quale è fatta salva dall'art. 18, comma 9, della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13 ed è richiamata anche dalla citata circolare del Ministero della salute 17 dicembre 2004, al punto 3. Si conferma, al riguardo, il punto 3 della precedente circolare prot. n. 1/ASS/D329 del 3 gennaio 2005.

Ugualmente si precisa che, in ragione delle competenze della Provincia, è soggetto alla norma provinciale il divieto di fumo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande "non aperti al pubblico" disciplinati dall’articolo 3 della l.p. 14 luglio 2000 n. 9 (spacci e mense annessi ad aziende, amministrazioni, circoli ecc.), nonché nei circoli ricreativi privati, purché, ben inteso, si possa invece configurare in questi ultimi una effettiva "apertura al pubblico o a utenti", ivi compresi, come appena precisato, i lavoratori dipendenti.

Negli ambiti indicati, resta ovviamente ferma anche la competenza della Provincia a emettere l’ordinanza ingiunzione e a introitare le sanzioni per le violazioni da chiunque accertate (anche se accertate, quindi, da organi statali ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689), in applicazione dell’articolo 18 della L.P. 13/2004.

Si ritiene altresì utile prospettare, con l'occasione, le modalità di accertamento delle violazioni delle disposizioni statali applicabili dai Comuni (e, analogamente, dai Comprensori) al di fuori degli ambiti di competenza provinciale, ai sensi dell'articolo 1, commi 190, 191 e 569 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (punti 10, 11, 12, 14, 17 e 18 di quest'ultimo) e dell'articolo 18, comma 7, della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto *ex* articolo 17 della legge 689/81 e a emettere la relativa ordinanza-ingiunzione per le violazioni accertate nell'ambito dell'amministrazione comunale e di enti/agenzie di competenza comunale è il Sindaco del Comune o altra autorità individuata dall'ente stesso; si ricorda, in particolare, la possibilità, prevista dall'articolo 18 comma 7 della l.p. 13/2004, di stipulare in detti casi apposite convenzioni con la Provincia.

2. Il comune è altresì competente a introitare i proventi delle sanzioni da chiunque accertate (anche se accertate, quindi, da organi statali ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, legge 24 novembre 1981, n. 689) nell'ambito della propria amministrazione e degli enti/agenzie di competenza, nonché le sanzioni accertate da organi di polizia locale nell'ambito dell'amministrazione dello Stato e della Regione e dei rispettivi enti/agenzie di competenza.

Restano fermi, ovviamente, gli ulteriori chiarimenti che lo Stato e la Regione intenderanno dare riguardo all'applicazione della normativa statale sul divieto di fumo nell'ambito dell'amministrazione statale e di enti/agenzie di competenza statale, rispettivamente nell'ambito dell'amministrazione regionale e di enti/agenzie di competenza regionale.

Si ricorda da ultimo, per opportuna informazione, che, nonostante (punto 3 di pag. 4, prec. circolare) la non soggezione delle "pubbliche amministrazioni" all'applicazione delle nuove norme, è stato tuttavia chiarito a livello ministeriale come le nuove norme valide in generale per i locali per fumatori si applichino anche ai corrispondenti locali delle pubbliche amministrazioni. Anche questi locali, al fine di poter rimanere esclusi dal divieto di fumare, devono pertanto possedere le caratteristiche previste dal d.P.C.M. 23 dicembre 2003 (v. par. "locali per fumatori" prec. circolare).

Rimane ferma, per tutto quanto non forma oggetto della presente, la precedente circolare dd. 3 gennaio 2005, prot. n. 1/ASS/D329.

La precedente circolare e le presenti precisazioni riguardano ovviamente gli aspetti di maggior rilievo della legge e non hanno la pretesa di esaurire il campo delle problematiche. Si ricorda, pertanto, come per ogni chiarimento e precisazione sull'applicazione della legge rimanga incaricato il Servizio Commercio.

F.to
L'Assessore
alle Politiche per la salute
- Remo Andreolli -